



Cambiamenti dello statuto

Art. 2: L'ASDVO ha sede a Zurigo.

Art. 3 paragrafo 2: L'ASDVO non ha alcun scopo commerciale e non persegue alcun guadagno.

Art. 17: paragrafo 2 aggiungere:

I membri del CD sono attivi a titolo onorifico e hanno diritto per principio solo al risarcimento delle spese effettive. Per prestazioni particolari di singoli membri può essere versato un risarcimento adeguato.

Art. 22 Scioglimento dell'ASDVO . In caso di liquidazione dell'associazione il patrimonio rimanente é devoluto ad un'istituzione esente da tasse con scopi simili od identici . E' esclusa una distribuzione del rimanente tra le socie.

Osservazioni riguardanti gli articoli 2,3,17 e 22:

Questi cambiamenti dello statuto sono formalmente richiesti dall'ufficio di esazione delle tasse.

Sede: L'ASDVO aveva sede finora nel luogo di domicilio della Presidente in carica. L'associazione ha interesse a mantenere la sede a Zurigo, anche quando la Presidente non abiterà più a Zurigo, poiché l'ASDVO nel Canton Zurigo è esentata dalle tasse.

CD: il comitato direttivo si attiene già ora alle disposizioni formulate negli articoli 3 e 17.

Liquidazione dell'associazione: Finora mancava una decisione riguardante la destinazione del patrimonio dell'associazione nel caso di scioglimento della stessa. Con la nuova clausola dell'articolo 22, viene colmata questa lacuna.



Altre proposte del Comitato:

Art. 5 paragrafo. 3: L'ASDVO può finanziare consulenze a favore di donatrici, confrontate con problemi particolari in seguito alla donazione.

La consulenza è a disposizione di tutte le donatrici anche se non sono socie dell'ASDVO.

Osservazioni riguardanti l'Art. 5 paragrafo 3: L'ASDVO vuole mettere a disposizione mezzi finanziari per consigliare donatrici con problemi particolari. Potrà talvolta partecipare ai costi di consulenze private presso esperti in assicurazioni sociali o giuristi. La partecipazione ai costi non può essere limitata alle socie, per non mettere in forse i fini benevoli dell'associazione e l'esenzione dalle tasse.

Art. 18 paragrafo 2: La Presidente resta in carica per due anni. Una rielezione è possibile senza limitazioni.

Art. 19: La segretaria e la cassiera così come gli altri membri del comitato vengono eletti per un periodo di due anni. Una rielezione è possibile senza limitazioni.

paragrafo 3: stralciare